

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00180 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 51.

Interventi regionali per la riorganizzazione del sistema cooperativo agroalimentare e dell'associazionismo del settore. Pag. 3

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 28.

Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica Pag. 6

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 9.

Costituzione della Società Regionale Trasporti - SRT S.p.A. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 10.

Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 11.

Modifiche delle leggi regionali 8 gennaio 1992, n. 3 e 5 agosto 1993, n. 13 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 12.

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo Pag. 14

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 13.

Modifica art. 4 legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 «Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica onoterma e per il prelievo venatorio» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 14.

Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea» Pag. 17

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 aprile 1995 n. 35.

Università estive 1997 e altre norme finanziarie ... Pag. 19

LEGGE 21 aprile 1995 n. 36.

Interventi per il ripopolamento ittico nei folli di Catania, Castellammare e Patti Pag. 20

LEGGE 21 aprile 1995 n. 37.

Rifinanziamento dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sui mutui per edilizia abitativa contratti dai lavoratori emigrati. Disposizioni varie in materia di edilizia residenziale pubblica. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati. Pag. 21

LEGGE 21 aprile 1995 n. 38.

Recepimento decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e norme personale dei servizi di guardia medica notturna e festiva e medicina dei servizi. Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico. Integrazioni leggi regionali 1 agosto 1990, n. 19, e 20 agosto 1994, n. 33. Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario Pag. 21

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 16.

Adesione della regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, all'associazione «Nessuno tocchi Caino», per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 17.

Modifica della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» e successive modificazioni ed integrazioni. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 18.

Adeguamento alle direttive CEE delle disposizioni concernenti i contratti delle USSL, modificazioni della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, modificata dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 15 nonché dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 5 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 19.

Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relative alle utenze di acqua pubblica Pag. 25

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 30.

Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 31.

Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppiano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio Pag. 23

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 «Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Veneto» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 33.

Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto Pag. 30

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 51.

Interventi regionali per la riorganizzazione del sistema cooperativo agroalimentare e dell'associazionismo del settore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di sostenere la ristrutturazione, riorganizzazione e fusione di imprese del sistema cooperativo agroalimentare e dell'associazionismo dei produttori nella regione Marche.

2. Sono oggetto di intervento le imprese cooperative e le associazioni dei produttori riconosciute, comprese quelle biologiche, dei comparti: vitivinicolo, zootecnico e lattiero-caseario, ortofruttilicolo, cerealicolo, forestale, le cooperative di servizio e per la conduzione associate dei terreni, in attesa della definizione del piano regionale di settore e, all'interno di esso, dei programmi regionali di filiera, in attuazione anche della decisione 94/173/CE, dei regolamenti 2052/88-Ob. 5a, 866/90, 2081/93 e 3669/94.

TITOLO I

INTERVENTI PER IL SISTEMA COOPERATIVO

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Sono destinatari degli aiuti ordinari e straordinari di cui alla presente legge, i soggetti indicati nell'articolo 2 e nell'articolo 6, comma 2, della L.R. 26 aprile 1990, n. 36, attraverso la definizione e presentazione di specifici progetti.

Art. 3.

Progetti ammissibili

1. Sono ammessi a contributo i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, finalizzati all'obiettivo di integrazione, di consolidamento e sviluppo, comprendenti fra l'altro:

a) l'acquisizione, la fusione così come disciplinato dal D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, la ristrutturazione, l'adeguamento di impianti, attrezzature, reti commerciali, di cooperative e aziende private;

b) la realizzazione di progetti specifici da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 finalizzati alla innovazione tecnologica, all'organizzazione e primo funzionamento di centri servizi di assistenza e consulenza tecnico-economica e commerciale, adozione di marchi, certificazione della qualità e tipicità;

c) trasformazione di passività onerose;

d) interventi di consolidamento e capitalizzazione ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 36/1990.

2. Ai progetti ritenuti ammissibili ai sensi del comma 1, la Regione concede contributi in conto capitale ed in conto interessi fino al massimo consentito dall'articolo 14, comma 6.

Art. 4.

Contenuti dei progetti

1. I progetti di cui al presente titolo I debbono contenere:

a) la relazione tecnico-economica, organizzativa e finanziaria dell'impresa relativamente alla sua organizzazione, dei costi di produzione, agli oneri conseguenti, alla remunerazione delle produzioni ai soci, alla capacità produttiva e di influenza nel territorio;

b) gli atti deliberativi della cooperativa di approvazione del progetto;

c) gli atti deliberativi delle cooperative o aziende private che sono interessate da processi di acquisizione o di fusione;

d) l'atto costitutivo e lo statuto;

e) il certificato di revisione biennale o la certificazione dell'ultimo bilancio ai sensi di legge;

f) l'analisi finanziaria certificata delle cooperative e aziende private interessate all'acquisizione o alla fusione.

TITOLO II

CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ ONEROSE

Art. 5.

Consolidamento delle passività onerose

1. La Regione concede contributi per gli interventi nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose gravanti sulla gestione delle cooperative agricole e derivanti da operazioni creditizie in essere al 31 dicembre 1994, ai sensi dell'articolo 1 ter del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 convertito in legge 19 luglio 1993 n. 237.

2. Possono usufruire dei contributi le cooperative agricole ed agroalimentari e loro consorzi operanti nella regione che svolgono attività di:

a) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, a condizione che il conferimento dei prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 60 per cento del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati;

b) produzione, servizi, gestione e conduzione associata dei terreni, a condizione che le attività siano esercitate in modo continuativo e prevalente a favore della cooperativa e delle aziende dei soci.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere estesi a società esercenti attività agricole e agroalimentari nelle quali le cooperative abbiano una partecipazione maggioritaria.

4. Sono esclusi dai contributi le società cooperative che abbiano in corso procedure per il recupero coattivo di crediti da parte degli istituti finanziari o della Regione Marche.

Art. 6.

Interventi ammessi al consolidamento delle passività

1. Sono trasformati in mutui quindicennali a tasso agevolato le seguenti passività definite al 31 dicembre 1994:

a) prestiti agrari di conduzione accessi a tasso di rifrimento;

b) prestiti ed altri finanziamenti bancari a breve fino a un massimo di diciotto mesi;

c) scoperti di conto corrente bancario;

d) prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e a lungo termine definiti al 31 dicembre 1994;

e) prestiti dei soci.

2. I mutui agevolati di cui al comma 1 sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 della legge 30 settembre 1993, n. 385. L'ente regionale di sviluppo agricolo può consentire l'accesione di ipoteche sui beni immobiliari ceduti alle cooperative con riservato dominio purché in regola con gli impegni assunti.

3. I benefici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento delle passività dichiarate.

4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

5. I soggetti beneficiari devono effettuare l'aumento di capitale sociale almeno pari ad una annualità di ammortamento del mutuo da consolidare.

TITOLO III INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO

Art. 7

Progetti ammessi

1. Sono destinatari degli aiuti ordinari di cui all' articolo 1 e straordinari della Regione, attraverso la definizione e presentazione di specifici progetti, le associazioni dei produttori riconosciute che realizzano programmi di collaborazione, incorporazione, fusione, costituzione in unione regionale con altre associazioni della medesima filiera, finalizzati all'aggregazione delle produzioni a livello regionale, al rafforzamento delle strategie di qualificazione e valorizzazione commerciale della filiera e ad una offerta commerciale fuori regione unitaria almeno per i prodotti di filiera.

2. Sono ammessi a contributo i progetti presentati per rafforzare il potere contrattuale e il reddito dei produttori agricoli attraverso:

a) la riorganizzazione unitaria, su base regionale, ivi compresa la organizzazione in unione, per la realizzazione di strumenti e strutture per la contrattazione e l'offerta alle industrie di trasformazione ed al mercato;

b) l'adozione di progetti finalizzati alla innovazione tecnologica delle aziende produttrici associate, all'organizzazione e funzionamento di centri servizi di assistenza e consulenza tecnico-economica e commerciale, adozione di marchi, certificazione della qualità e tipicità, indagini di mercato.

Art. 8

Contenuti dei progetti delle associazioni

1. Le associazioni dei produttori riconosciute che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 7 elaborano un progetto finalizzato:

a) alla realizzazione dell'unione regionale unica di filiera;

b) alla realizzazione dell'aggregazione, tramite fusione/incorporazione tra più associazioni, o di programmi unitari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 7.

2. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 1, deve contenere:

a) una relazione tecnico-economica sulla filiera regionale con particolare riferimento alle quantità e caratteristiche della produzione regionale, ai rapporti contrattuali e commerciali con l'industria di trasformazione, ivi comprese le cooperative, il grado di qualificazione e valorizzazione dei prodotti degli associati, confrontati con quelli ottenibili dalla realizzazione dell'iniziativa;

b) l'analisi economico-finanziaria di ognuna delle associazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e la proiezione economico-finanziaria;

c) l'atto costitutivo, lo statuto e gli atti deliberativi degli organi dell'unione regionale;

d) relazione e progetto di massima delle iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 7.

3. Il progetto di cui alla lettera b) del comma 1 deve contenere:

a) una relazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2;

b) gli atti costitutivi, statuto e deliberativi degli organi dell'associazione interessata alla realizzazione e gestione del progetto;

c) relazione e progetto di massima per la realizzazione delle iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 7;

d) gli atti deliberativi delle associazioni che cessano la loro attività;

e) l'analisi debitoria delle associazioni che cessano la loro attività e gli oneri derivanti dalla trasformazione delle passività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 9.

Modifica di leggi regionali

1. La lettera g) del comma 2 dell' articolo 2 della L.R. 18 aprile 1994, n. 14, è così modificata:

«g) il consorzio fidi intersettoriale a carattere regionale può utilizzarsi anche per gli investimenti a favore di imprese e cooperative della pesca».

2. La parola «Consorzi» contenuta nella L.R. 28 novembre 1988, n. 44 è sostituita dalle parole «Consorzi intersettoriali a carattere regionale».

Art. 10.

Miglioramento della gestione finanziaria

1. In caso di ricontrattazione dei mutui la giunta regionale assume il nuovo piano di ammortamento pur mantenendo l'erogazione del contributo nella misura assegnata con il precedente provvedimento autorizzatorio.

Art. 11.

Monitoraggio

1. Al fine di una conoscenza la giunta regionale opera un monitoraggio sul sistema cooperativo regionale e sull' associazionismo dei produttori.

2. I soggetti destinatari di interventi pubblici, durante la fase di attuazione del programma approvato e finanziato, sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte del servizio regionale competente sulla base delle indicazioni del comitato tecnico di cui all'articolo 12.

Il servizio provvede, inoltre, a far pervenire ai soggetti destinatari risultati del monitoraggio e relativa verifica.

Art. 12.

Comitato tecnico

1. Per la elaborazione della graduatoria per la concessione dei contributi ed agevolazioni e per le verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 11, la giunta regionale ed il servizio competente si avvalgono di un comitato tecnico composto da:

a) coordinatore dell'area attività produttive agricole;

b) un dirigente esperto in assistenza tecnica e sperimentazione in agricoltura;

c) un dirigente esperto in servizi di marketing;

d) un esperto in possesso di comprovata esperienza nelle materie economico-finanziarie;

e) un esperto in discipline giuridiche ed economiche.

2. Il comitato tecnico può essere integrato con massimo due esperti nelle discipline di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1, scelti dal presidente della giunta regionale, qualora non individuabili nella organizzazione regionale. Il comitato tecnico viene insediato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduto dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Ai componenti il comitato tecnico, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposta l'indennità ed il rimborso spese nella stessa misura prevista per i componenti il nucleo di valutazione di cui alla L.R. 22/1993.

4. Il comitato tecnico o singoli componenti possono essere revocati o sostituiti, per dimissioni o altra causa, con lo stesso procedimento. Decade dopo trenta mesi dall'insediamento.

Art. 13.

Criteri di priorità

1. I contributi e le agevolazioni sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo la graduatoria risultante dalla assegnazione dei seguenti punteggi:

a) validità tecnico-economico-organizzativa-finanziaria del progetto (da 0 a 12 punti);

b) entità dell'impegno finanziario dei soci che partecipano al progetto (da 0 a 9 punti);

c) incidenza nel tessuto socio-economico (da 0 a 4 punti);

d) impegno dei soggetti richiedenti e dei soci alla ricapitalizzazione e, ove necessario, al risanamento (da 0 a 3 punti);

e) varie, eventualmente da attribuire con motivazione espressa (da 0 a 2 punti).

TITOLO IV PROCEDURE E FINANZIAMENTI

Art. 14 Procedure

1. Le procedure previste dagli articoli 12 e 13 si applicano per i contributi e le agevolazioni da concedere ai soggetti di cui ai titoli I, II e dagli articoli 7 e 8 del titolo III, sulla base di tre diverse graduatorie. Per il resto si applicano le procedure previste dalle leggi in vigore.

2. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo I presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4.

3. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo III, articoli 7 e 8, presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata della documentazione prevista dall'articolo 8.

4. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo III, articolo 10, presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata di:

a) copia del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;

b) relazione contenente le motivazioni, convenienze, modalità e tempi per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

5. Le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i soggetti di cui al comma 4 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I contributi e le agevolazioni concesse dalla giunta regionale in applicazione della presente legge rispettano i limiti imposti dalla Comunità Europea.

Art. 15. Passività onerose

1. I soggetti interessati devono presentare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo al presidente della giunta regionale corredata da;

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio con relazione e verbale di approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

c) certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonché il nominativo del legale rappresentante;

d) certificato di iscrizione al registro prefettizio;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale;

f) certificazione delle passività al 31 dicembre 1994 rilasciata dagli istituti bancari e finanziari;

g) dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale, attestante che è stato dichiarato l'intero ammontare delle passività e dei saldi attivi dei rapporti bancari e finanziari esistenti al 31 dicembre 1994. Nella stessa dichiarazione deve risultare l'entità del prestito dei soci;

h) entro novanta giorni dalla presentazione della domanda i soggetti interessati dovranno produrre l'impegno di un istituto di credito alla concessione di un mutuo vincolato alle finalità per le quali si chiede il beneficio pubblico, revocabile soltanto in caso di mancata concessione del contributo regionale;

i) dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale in cui si impegna l'ente a non far richiesta di contributi statali o comunitari per lo stesso intervento;

l) copia del verbale del consiglio di amministrazione con cui si approva il piano di risanamento finanziario e si propone all'assemblea dei soci l'aumento di capitale sociale per un importo pari a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6;

m) presentazione di un piano di risanamento finanziario teso a consentire, in un periodo massimo di tre anni, il razionale ed economico utilizzo delle strutture e degli impianti aziendali, nonché il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione o integrazione.

2. Prima della stipula del contratto di mutuo deve essere presentata inoltre copia del verbale dell'assemblea dei soci con cui si approva l'aumento del capitale sociale.

Art. 16. Priorità

1. Sono ammessi a contributo in ordine di priorità:

a) le cooperative e loro consorzi che, ad operazione di consolidamento conseguito, siano in grado di presentare un indice di struttura, pari al rapporto tra patrimonio netto aumentato dell'indebitamento di medio e lungo termine, compresi i prestiti dei soci della stessa natura temporale, fratto le attività immobilizzate nette non inferiore a 1.

Per le cooperative zootecniche e lattiero-casearie non inferiore a 0,6;

b) le cooperative e loro consorzi che partecipano a processi di acquisizione o fusione;

c) le cooperative e loro consorzi che abbiano proceduto ad incorporazioni, mediante fusione, di altri organismi associativi.

2. La giunta regionale concede il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di importo non superiore a lire 2 miliardi, da contrarsi per il consolidamento delle passività con istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

3. Ai mutui di cui al comma 2 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento con decreto del ministero del tesoro.

4. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello stabilito dalla normativa statale vigente.

5. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui al comma 2 da contrarsi per il consolidamento delle passività, è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata a tasso di riferimento e quella calcolata a tasso agevolato, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione. Il concorso è erogato agli istituti in rate semestrali o annuali costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti di mutuo.

Art. 17.

Fondo di rotazione per le passività onerose

1. Le anticipazioni concesse alle cooperative beneficiarie a valere sul fondo di rotazione, di cui all'articolo 17 della L.R. 30 maggio 1977, n. 21 che non sono state restituite come previsto dal contratto e per le quali sono in corso le procedure di recupero coattivo, sono trasformate in contributo a fondo perduto, a condizione che si proceda ad una capitalizzazione non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dell'importo da restituire.

Il contributo non è cumulabile con quelli concessi ai sensi della L.R. 26 aprile 1990, n. 36.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere esteso anche alle cooperative che, pur in regola con i pagamenti, ne facciano richiesta a condizione che si proceda ad una capitalizzazione non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dell'importo da restituire.

3. Nei confronti delle cooperative di cui al comma 1, si interrompono tutte le procedure tese alla salvaguardia del credito.

4. L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a trasformare i crediti derivanti dalla cessione degli impianti realizzati ai sensi degli articoli 16 e 35 della legge 910/1966 e della L.R. 31/1975, in partecipazione al capitale delle cooperative interessate a condizione che le stesse procedano ad una capitalizzazione di pari importo da parte degli altri soci.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la concessione di contributi in conto capitale di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 dell'articolo 3, lire 1.200 milioni per l'anno 1995;

b) per la concessione del concorso regionale sugli interessi di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 3 è autorizzato, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, un limite di impegno decennale di lire 700 milioni, per un importo complessivo di lire 7.000 milioni, con decorrenza dall'anno 1995 e termine nell'anno 2004;

c) per la concessione del concorso regionale sugli interessi di cui all'articolo 5 è autorizzato, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 25/1980, un limite di impegno decennale di lire 800 milioni, per un importo complessivo di lire 8.000 milioni, con decorrenza dall'anno 1995 e termine nell'anno 2004;

d) per l'incremento del fondo fidi di cui all'articolo 9, lire 250 milioni per l'anno 1995;

e) per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 7, lire 250 milioni per l'anno 1995.

2. I limiti di impegno di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere utilizzati indifferentemente in presenza di insufficienti richieste in uno dei due interventi.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) quanto alla somma di lire 1.700 milioni relativa all'anno 1995 di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1;

a1) per lire 800 milioni mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 25/1980 delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio 1994, partita 13 dell'elenco 2;

a2) per lire 300 milioni mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 25/1980 delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio 1994, partita 11 dell'elenco 1;

a3) per lire 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 2;

b) quanto alla somma di lire 1.500 milioni relativa all'anno 1995 di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 5100201 del bilancio 1995, all'uopo utilizzando gli accantonamenti di cui alle partite 4 e 6 dell'elenco 2, rispettivamente per lire 500 milioni e lire 1.000 milioni;

c) quanto alla somma di lire 1.500 milioni relativa a ciascuno degli anni 1996 e 1997 di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 al capitolo 5100201 del bilancio 1995, alle partite 4 e 6 dell'elenco 2;

d) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del fondo comune assegnato alla Regione di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli, che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 con i seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: a) «Contributi in conto capitale per la ristrutturazione e il consolidamento di impianti di cooperative e aziende private, innovazione tecnologica e funzionamento di centri servizi», lire 1.200 milioni;

b) «Spese per il concorso regionale sugli interessi sui mutui gravanti sulla gestione delle cooperative agricole», lire 700 milioni;

c) «Spese per il concorso regionale sugli interessi sui mutui gravanti sulla gestione delle cooperative agricole», lire 800 milioni;

d) «Spese per l'incremento del fondo fidi per investimenti a favore di imprese cooperative», lire 250 milioni;

e) «Spese per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni di produttori», lire 250 milioni.

5. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 2.100 milioni.

Art. 19.

Abrogazioni

1. L'articolo 3 della L.R. 28 novembre 1988, n. 44, è abrogato.

Art. 20.

Efficacia delle norme

1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato della Comunità Europea.

La giunta regionale ne darà notizia con pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 13 aprile 1995

RECCHI

95R0839

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 28.

Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale urbanistica.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 21 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HAI APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HAI APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge:

a) costituisce riforma della disciplina di pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) individua i soggetti e le competenze a ciascuno di essi assegnate in materia di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio;

c) definisce gli strumenti della pianificazione e programmazione, i loro contenuti e le relative procedure di formazione ed approvazione, nonché il sistema di relazione tra gli stessi ed il concorso dei soggetti alla loro formazione;

d) stabilisce il raccordo tra gli strumenti della pianificazione territoriale con quelli della programmazione economica e sociale.

Art. 2.

Soggetti e strumenti

1. I soggetti competenti alla formazione degli atti e strumenti della pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio sono:

a) la regione;

b) la provincia;

c) il comune.

2. Gli strumenti generali della pianificazione e programmazione territoriale sono:

- a) il piano urbanistico territoriale (P.U.T.);
- b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.);
- c) il piano regolatore generale comunale (P.R.G.).

Art. 3.

Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e sociale e quelli della pianificazione territoriale

1. In coerenza con le previsioni degli articoli 6, 19 e 20 dello statuto, gli strumenti della programmazione socio-economica della regione, nonché i programmi pluriennali delle province contengono il quadro degli interventi con rilevanza territoriale, compatibili con gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

Capo II

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 4.

Finalità

1. Il P.U.T. regola l'assetto e l'uso del territorio regionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;
- b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio-culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo i criteri economici ed ecologici d'uso del suolo e delle risorse ambientali regionali;
- c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull'ambiente naturale e socio-culturale.

Art. 5.

Contenuti

1. Il P.U.T. è lo strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per i piani di settore regionali con valenza territoriale.

2. Il P.U.T.:

- a) disciplina e configura l'assetto territoriale regionale tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strutture produttive e insediative, nonché delle reti infrastrutturali;
- b) stabilisce gli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse regionale e fissa le modalità per il loro perseguimento;
- c) coordina le scelte regionali con quelle di carattere sovranazionale.

3. Il P.U.T.:

- a) individua le risorse presenti nel territorio regionale che per la loro rilevanza economico-sociale o ecologico-ambientale o storico-culturale costituiscono patrimonio di interesse regionale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) indica i territori regionali ad elevata sensibilità ambientale, quali le zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico artistico, nonché le aree protette, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- c) definisce criteri per la tutela e l'uso delle parti del territorio esposte a rischio sismico, a pericolo geologico, idrogeologico e comunque soggette a processi di degrado ambientale;
- d) definisce i criteri per l'organizzazione territoriale della protezione civile;
- e) detta criteri per rendere le scelte insediative congruenti con gli obiettivi regionali della mobilità di persone e merci;
- f) individua il sistema territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale ed interregionale, indicando le relazioni con il sistema nazionale;

g) individua il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse regionale e interregionale;

h) fissa i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici;

i) indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse regionale, il piano può essere attuato mediante progetti speciali territoriali o mediante piani particolareggiati esecutivi, di norma di iniziativa regionale e provinciale;

l) individua i soggetti preposti e definisce procedure anche differenziate per il perseguimento di particolari obiettivi di piano di interesse regionale;

m) individua, anche in termini fondiari, eventuali ambiti del territorio regionale da sottoporre a specifica disciplina d'uso sulla base di particolari obiettivi di interesse regionale.

Art. 6.

Elementi

Il P.U.T. è costituito da:

- a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi perseguiti, sia generali che di settore; illustri le scelte operate; definisca il programma degli interventi previsti ai fini di un loro raccordo con il piano regionale di sviluppo;
- b) una cartografia che rappresenti l'assetto territoriale previsto in numero di elaborati adeguato e in scala conveniente per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei contenuti, di norma nel rapporto 1:100.000;
- c) uno studio che illustri la compatibilità delle trasformazioni previste dal piano con il sistema delle risorse ambientali;
- d) le norme di indirizzo per la gestione, l'attuazione del piano, nonché le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci.

Art. 7.

Concorso delle province e dei comuni alla formazione del P.U.T.

1. La Giunta regionale promuove il concorso dei vari livelli istituzionali per la predisposizione del P.U.T. In particolare le province ed i comuni concorrono alla determinazione dei contenuti del P.U.T. e partecipano al procedimento della sua formazione.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva il documento preliminare di P.U.T., che contiene:

- a) una analisi della situazione territoriale sociale ed economica della regione;
- b) gli obiettivi da perseguire per il riordino, la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio regionale;
- c) i lineamenti del piano.

3. La Giunta regionale invia il documento preliminare di P.U.T. alle province ed ai comuni. Le province, entro novanta giorni dal ricevimento, provvedono a raccogliere, ordinare e coordinare le istanze formulate dai comuni e le trasmettono, insieme alle proprie, alla regione.

4. La Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, promuove sul documento preliminare di P.U.T. e sulle istanze delle province e dei Comuni una conferenza dei rappresentanti degli enti e delle amministrazioni dello Stato, di altri soggetti di competenza sovranazionale o comunque coinvolti nella realizzazione del piano, nonché delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali.

5. Le istanze delle province e dei comuni, di cui al comma 3, nonché le indicazioni che scaturiscono dalla conferenza di cui al comma 4, costituiscono riferimento per la redazione definitiva del P.U.T.

Art. 8.

Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni

1. La Giunta regionale adotta la proposta di P.U.T., la trasmette alle province ed ai comuni e la pubblica per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione tutti i soggetti pubblici e privati possono inviare motivate osservazioni alla Giunta regionale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, esaminata le osservazioni pervenute ed assunte le conseguenti determinazioni, trasmette gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Il P.U.T. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T.

4. La procedura per le modificazioni del P.U.T. è quella prevista per la sua prima applicazione.

5. Le modifiche al P.U.T., conseguenti ad adeguamenti alla normativa statale e comunitaria sopravvenuta, nonché alle previsioni dei piani di settore regionali, di cui all'art. 11, sono apportate con le stesse procedure previste per la sua approvazione, ma con i termini ridotti della metà.

Art. 9.

Salvaguardia

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 8 e fino alla entrata in vigore del P.U.T. il sindaco è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato da comunicare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le eventuali prescrizioni immediatamente efficaci nella proposta di piano adottato dalla Giunta regionale.

2. In ogni caso la sospensione di cui al comma 1 non può essere protratta oltre il termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Art. 10.

Efficacia

1. I contenuti del P.U.T. sono vincolanti per la pianificazione provinciale e comunale e, nei casi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione, per qualsiasi soggetto pubblico e privato.

Art. 11.

Piani regionali di settore e Piano urbanistico territoriale

1. I piani regionali di settore con rilevanza territoriale, predisposti dalla Giunta regionale, sono definiti mediante la elaborazione di documenti grafico-descrittivi, che evidenziano il grado di coerenza con le prescrizioni del P.U.T.

Capo III

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 12.

Piano territoriale di coordinamento

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della provincia e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione di settore provinciale con valenza territoriale.

2. Il P.T.C.P. ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. Il P.T.C.P. costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina generale di assetto del territorio provinciale limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce, altresì, il riferimento per la verifica di compatibilità della pianificazione comunale.

Art. 13.

Contenuti

1. Il P.T.C.P., compatibilmente con i contenuti del P.U.T.:

a) indica l'assetto del territorio provinciale, individuando le trasformazioni territoriali necessarie per lo sviluppo socio-economico provinciale, definendone la compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse locali e costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione ed attuazione delle previsioni contenute nel P.U.T.;

b) coordina le scelte e gli indirizzi contenuti negli atti di programmazione e pianificazione degli Enti locali;

c) valuta gli effetti ambientali e socio-economici che le previsioni di piano possono complessivamente determinare.

2. In particolare il P.T.C.P.:

a) sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio stabilisce le linee di intervento nelle aree oggetto di difesa del suolo e delle acque; individua altresì le aree che richiedono ulteriori studi ed indagini a carattere particolare, ai fini della pianificazione comunale; provvede alla tutela ecologica del territorio anche mediante la valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed alla prevenzione dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) individua gli ambiti del territorio agricolo e boschivo che presentano caratteristiche omogenee e detta criteri per le relative discipline d'uso; detta altresì criteri per la localizzazione degli allevamenti agrozootecnici con particolare riferimento a quelli che comportano particolare impatto ambientale;

c) specifica in termini territoriali i contenuti del piano di bacino per la mobilità, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;

d) fissa la localizzazione di massima delle strutture per i servizi di interesse provinciale ed in particolare per quelli socio-sanitari e per l'istruzione secondaria;

e) individua le parti del territorio ed i beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale, comprese le categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione; indica le aree da destinare a parco o a riserva naturale con particolare riferimento a quelle individuate dal sistema parchi ambiente regionale;

f) definisce le vocazioni prevalenti per ambiti del territorio provinciale con particolare riferimento a quelli nei quali sono necessari interventi di tutela, conservazione e ripristino ambientale, indicando le relative destinazioni di massima, i criteri e gli indirizzi, al fine di favorire l'uso integrato delle risorse territoriali;

g) dimensiona le aree per gli insediamenti produttivi e detta criteri per la loro riorganizzazione, qualificazione e localizzazione, tenuto conto delle economie localizzative, nonché della tutela dell'ambiente e della salute;

h) detta criteri per la localizzazione degli insediamenti produttivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e della legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute;

i) definisce i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale;

l) individua, anche in termini fondiari, le aree nelle quali, per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse provinciale o intercomunale il piano sarà attuato mediante progetti speciali territoriali o piani particolareggiati esecutivi di iniziativa pubblica.

Art. 14.

Elementi

1. Il P.T.C.P. è costituito da:

a) una relazione che, in conformità ai contenuti di cui all'art. 13, indichi in particolare:

1) gli obiettivi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti dal piano;

2) la rispondenza e la congruità del P.T.C.P. con il P.U.T.;

b) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000, che rappresenti lo stato di fatto relativo a:

1) le caratteristiche geologiche dell'intero territorio, con specificazione delle parti di esso soggette a dissesto idrogeologico;

2) lo stato attuale dell'uso del suolo;

3) i caratteri fisici, morfologici, ambientali e culturali del territorio;

c) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell'intero territorio provinciale, che descriva le linee di assetto territoriale previste dal piano con riferimento ai contenuti di cui all'art. 13;

d) una cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 relativa alle aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui ai punti a), e), f), comma 2, dell'art. 13;

e) le norme di attuazione del piano, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e per l'adeguamento dei piani di livello comunale, nonché la specificazione delle disposizioni

immediatamente prevalenti in materia paesistica e ambientale sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;

f) uno studio di compatibilità ambientale a scala territoriale;

g) l'individuazione degli interventi che per la loro rilevanza debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale;

h) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e le rappresentazioni cartografiche soprattutto dei caratteri fisici, storici e ambientali del territorio, dell'uso del suolo in generale e di quanto altro è necessario per definire lo stato di fatto.

Art. 15.

Concorso dei comuni e delle Comunità montane alla formazione del P. T.C.P.

1. La provincia predispone il documento preliminare di P.T.C.P., tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti comunali in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale, nonché dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane e nel rispetto del P.U.T.

2. Il documento preliminare di piano contiene:

a) una analisi della situazione territoriale e ambientale della provincia;

b) gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia e l'utilizzazione del territorio provinciale e per specifici ambiti territoriali;

c) i lineamenti del piano.

3. La provincia dà notizia ai comuni e alle Comunità montane competenti per territorio dell'avvio del procedimento di formazione del P.T.C.P., fissando i modi attraverso i quali i comuni e le Comunità montane partecipano i loro programmi e formulano proposte, anche mediante apposite conferenze di servizi.

4. La provincia, anche sulla base delle proposte dei comuni e delle Comunità montane, approva il documento preliminare di piano ed entro i successivi dieci giorni lo invia ai comuni ed alle Comunità montane.

5. Entro sessanta giorni successivi al ricevimento del documento preliminare i comuni e le Comunità montane deliberano le eventuali osservazioni e le inviano alla provincia.

Art. 16.

Adozione ed approvazione

1. La provincia, entro dodici mesi dall'approvazione del documento preliminare, adotta il P.T.C.P. e lo invia ai comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio.

2. Il piano è depositato presso la segreteria della Giunta provinciale e presso i comuni della provincia per trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo provinciale. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso nel F.A.L., nel B.U.R. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di manifesti murali.

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed inviare osservazioni alla provincia nei successivi trenta giorni.

4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della provincia.

5. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia e presentare una breve replica.

6. Con deliberazione del consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali osservazioni.

7. La provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla regione, che lo approva nei successivi centocinquanta giorni con delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20.

8. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria.

Art. 17.

Durata e varianti

1. Il P.T.C.P. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla approvazione del nuovo P.U.T. e del conseguente nuovo P.T.C.P.

2. La provincia entro e non oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale sottopone a verifica il P.T.C.P. sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.

3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunitarie statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di pubblico generale interesse.

4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel P.U.T. sono trasmesse alla Giunta regionale e si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio.

5. Le varianti di cui al comma 3 sono adottate ed approvate con le forme ed i termini di cui all'art. 16.

Art. 18.

Efficacia ed adeguamento

1. Il P.T.C.P. ha efficacia per l'intero territorio provinciale.

2. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al P.T.C.P. entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione dello strumento provinciale.

3. Dalla data di pubblicazione del piano e finché i comuni non abbiano provveduto all'adeguamento di cui al comma 2, il sindaco non può rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci nel P.T.C.P.

4. Restano fermi gli strumenti urbanistici attuativi ivi comprese le lottizzazioni convenzionate, definitivamente approvati, prima dell'adozione del P.T.C.P.

Art. 19.

Piani provinciali di settore

1. I piani di settore, con specifica rilevanza territoriale di competenza della provincia, qualora contengano previsioni non compatibili con il P.T.C.P., sono adottati ed approvati come varianti di quest'ultimo con le procedure dell'art. 16.

Capo IV

STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 20.

Piani particolareggiati esecutivi di iniziativa regionale e provinciale

1. Il P.U.T. ed il P.T.C.P. possono essere attuati, nei limiti di cui rispettivamente all'art. 5 ed all'art. 13, mediante piani particolareggiati esecutivi di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. Il P.U.T. ed il P.T.C.P. stabiliscono obiettivi, contenuti ed elementi dei piani particolareggiati esecutivi, di rispettiva competenza.

3. I piani particolareggiati di iniziativa regionale e provinciale sono predisposti con il concorso degli Enti locali interessati e adottati dalla Giunta regionale e dalla Giunta provinciale.

4. Il piano è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria dell'ente competente e presso i comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel B.U.R., nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni ed opposizioni.

5. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli uffici dell'ente e presso i comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 4 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.

6. Il piano particolareggiato regionale è trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 5 al comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20.

7. Il piano particolareggiato regionale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa. Con la stessa delibera la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.

8. Il piano particolareggiato provinciale è approvato dal Consiglio provinciale. Con la stessa delibera il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.

Art. 21.

Progetti speciali territoriali di iniziativa regionale e provinciale

1. I progetti speciali territoriali costituiscono strumenti esecutivi per la realizzazione di interventi e di opere di rilevante interesse territoriale che richiedono, al fine di una loro organica ed ordinata attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, della provincia, dei comuni, di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di amministrazioni statali.

2. Il P.U.T. o il P.T.C.P. individuano gli interventi e i relativi ambiti territoriali la cui attivazione è affidata ad un progetto speciale territoriale. Ulteriori interventi non compresi nei suddetti piani, da attuare mediante progetti speciali territoriali, possono essere individuati dal consiglio regionale o provinciale, su proposta delle rispettive giunte, quando si renda necessario in relazione a sopravvenute esigenze non considerate dal P.U.T. o dal P.T.C.P., o connesse ad iniziative proposte dagli enti interessati. In tali casi l'approvazione del progetto speciale territoriale avviene con le modalità previste dalla presente legge per l'approvazione delle varianti al P.U.T., ovvero al P.T.C.P.

3. I progetti speciali territoriali:

a) individuano gli ambiti fondiari interessati e le caratteristiche degli interventi e delle opere previsti, disciplinandone la realizzazione;

b) individuano i soggetti cui è affidata la realizzazione degli interventi e ne stabiliscono tempi, modalità esecutive e di gestione, risorse economiche, strumenti operativi e finanziari.

4. Il progetto speciale territoriale è costituito da:

a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi, i criteri seguiti e le scelte operate per l'individuazione e la realizzazione del progetto;

b) una cartografia in scala adeguata e comunque non inferiore ad 1:10.000 degli ambiti territoriali interessati dagli interventi;

c) il progetto di massima esecutivo delle opere e degli interventi previsti;

d) uno studio delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area interessata in assenza di intervento ed una valutazione delle modificazioni indotte dalle trasformazioni previste;

e) norme e prescrizioni per l'esecuzione delle opere;

f) una relazione economica e finanziaria, che esprima anche una valutazione sugli effetti economici e sociali previsti con la realizzazione delle opere.

5. I progetti speciali territoriali sono approvati mediante accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo V

STRUMENTI CONOSCITIVI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Art. 22.

Sistema informativo e Osservatorio delle trasformazioni territoriali

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 è istituito presso l'Area operativa assetto del territorio il «Sistema informativo e Osservatorio delle trasformazioni territoriali» (S.I.T.O.), con i seguenti compiti e finalità:

a) organizzare e diffondere la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;

b) sviluppare e coordinare i flussi informativi tra Enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella regione;

c) fornire ai soggetti competenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di settore, le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei piani, ivi comprese le informazioni riguardanti i progetti di intervento dello Stato e delle altre Regioni;

d) predisporre indici di valutazione di efficienza ed efficacia delle procedure urbanistiche, degli strumenti e delle modalità di attuazione del piano, anche ai fini della attività normativa, di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli Enti locali;

e) promuovere servizi di informazione al cittadino e agli operatori sui piani, i progetti, le salvaguardie e gli incentivi esistenti nelle diverse parti del territorio regionale;

f) favorire la conoscenza dei dati relativi a esperienze rilevanti realizzate in Umbria e fuori regione, riguardanti le metodologie, le tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;

g) curare la realizzazione della cartografia di base regionale, predisporre norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata con esemplificazioni territoriali.

2. Il S.I.T.O. coordina la propria attività con quella degli altri Osservatori presenti presso la Regione e presso gli Organi centrali dello Stato, nonché con gli organismi delle province e dei comuni, ove presenti, preposti ai sistemi informativi territoriali.

Art. 23.

Comitato per il territorio

1. Il presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il comitato per il territorio, che dura in carica l'intera legislatura, composto da:

- 1) quattro dirigenti della Regione dell'Umbria;
- 2) un rappresentante della provincia di Perugia;
- 3) un rappresentante della provincia di Terni;
- 4) quattro rappresentanti dei comuni nominati dall'Anici;
- 5) un rappresentante dell'Unecm;
- 6) un rappresentante dell'Irres.

2. Il comitato per il territorio è presieduto dall'assessore regionale competente o suo delegato.

3. Il comitato, quale organo consultivo, formula proposte in ordine alle leggi, ai regolamenti, alle direttive regionali, relativamente alle attività del S.I.T.O.

4. Il presidente del Comitato per il coordinamento delle attività del S.I.T.O. con le competenze di specifici enti, ove ne ravvisi l'opportunità, promuove conferenze di servizio.

Art. 24.

Elaborati

1. Il S.I.T.O. predisponde annualmente i seguenti elaborati:

a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure, agli strumenti conoscitivi territoriali e alle rilevazioni cartografiche;

b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali del territorio regionale e del suo contesto geografico.

Art. 25.

Organizzazione

1. Per la definizione dell'organizzazione e delle dotazioni del S.I.T.O., nonché delle principali procedure regionali ad essi connesse, la Giunta regionale predispone entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un progetto di organizzazione comprensivo delle modifiche della pianta organica regionale ritenute necessarie e del regolamento interno del S.I.T.O. stesso, disponendo in ordine alla dotazione finanziaria.

TITOLO II NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Efficacia dei piani urbanistici comprensoriali

1. I Piani urbanistici comprensoriali adottati dalle province o dalle associazioni dei comuni di cui le province abbiano preso atto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, sono approvati dalla regione con le modalità previste dalla presente normativa.

2. I P.U.C. approvati dalla Regione equivalgono a P.T.C.P. per l'ambito territoriale considerato ai sensi della presente legge e per quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6.

3. Le varianti ai P.U.C. di cui al comma 2 sono approvate con le procedure di cui all'art. 17, comma 4.

4. Il documento preliminare del P.T.C.P., di cui all'art. 15, è predisposto dalla provincia entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

P.R.G. - Rinvio

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone il disegno di legge per la disciplina della pianificazione comunale e per le attribuzioni alle province delle competenze relative alla approvazione dei P.R.G.

Art. 28.

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali:

- a) 3 giugno 1975, n. 40, ad eccezione degli articoli 33, 39 e 42;
- b) 17 gennaio 1977, n. 6;
- c) 28 marzo 1978, n. 12;
- d) 2 maggio 1980, n. 37;
- e) 14 gennaio 1985, n. 1.

2. Sono abrogati:

- a) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 4;
- b) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 10, il terzo comma dell'art. 7, nonché il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;
- c) gli articoli 12, 19 e 28 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52;
- d) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 22 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;
- e) l'art. 8 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6.

Art. 29.

Modifiche alle leggi regionali 28 marzo 1978, n. 14, 2 novembre 1982, n. 49 e 4 marzo 1980 n. 14

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, le parole «Gli strumenti urbanistici generali vigenti, anche se comprensoriali», sono così sostituite: «Gli strumenti urbanistici generali comunali».

2. All'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 49, le parole «su richiesta dei consorzi urbanistici», sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta delle province e dei comuni».

3. All'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, le parole: «i consorzi urbanistici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40», sono sostituite con le parole: «de province».

Art. 30.

Modifica della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52

1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, è così sostituito: «La Giunta regionale per gli adempimenti connessi alla presente legge emana direttive tecniche e concorre alle spese necessarie alla redazione dei P.T.C.P., dei piani di settore e degli strumenti attuativi della pianificazione territoriale e ambientale e per dotarsi di supporti cartografici a grande scala. L'onere relativo è posto a carico del cap. 5855 di cui all'art. 7 così denominato: spese per supporti tecnico-conoscitivi e contribuiti alle Amministrazioni provinciali e comunali per ricerche in materia di programmazione territoriale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52».

2. Al comma 1 dell'art. 24 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, le parole: «Piani urbanistici comprensoriali», sono sostituite dalle seguenti: «Piani territoriali di coordinamento provinciale».

3. All'art. 25 delle N.T.A. della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, la dizione: «Le aree di cui all'art. 21, lettera e)» è sostituita con: «Le aree di cui all'art. 2, ultima linea, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53».

Art. 31.

Modifiche della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 è inserito il seguente articolo: «Art. 1-bis (*Competenze in materia ambientale*): 1. Le competenze di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono ripartite tra Regione, province e comuni, secondo quanto disposto dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 e successive modificazioni e dalla presente legge».

2. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, è sostituito dal seguente: «Sono delegate alle province per i rispettivi territori le seguenti funzioni:

a) la preventiva autorizzazione a formare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al comma 1 dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; l'autorizzazione si intende accordata qualora entro trenta giorni dalla richiesta la provincia non si sia espressa negativamente;

b) la concessione di nulla osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme dei P.R.G. e dei regolamenti edilizi; ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

c) la richiesta ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la scelta delle aree di cui al comma 4 dell'articolo sopra richiamato;

d) la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di Piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui all'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

e) alla delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

f) la sospensione dei lavori prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni;

g) i poteri di annullamento di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche».

3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, sono aggiunte, dopo le parole: «legge 2 febbraio 1974, n. 64», le parole: «purché alla delibera sia allegata la relazione geologica geotecnica ai sensi delle direttive 909/84 e 3806/85 della Giunta regionale».

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1981, n. 73

1. All'art. 1 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 73, le parole: «all'art. 17 dello Statuto regionale», sono sostituite con le parole: «all'art. 19, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e all'art. 20 dello Statuto regionale». All'art. 2 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 73, le parole: «ConSORZI ex legge 40», sono sostituite con le parole: «le Amministrazioni provinciali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 aprile 1995

CARNIERI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 9.

Costituzione della Società Regionale Trasporti - SRT S.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regime giuridico

1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, denominata Società regionale trasporti SRT S.p.A.

2. La SRT opera nel settore dei trasporti delle persone e delle merci nell'ambito delle direttive del Piano regionale trasporti e per le finalità di cui al successivo art. 2.

3. Soci della SRT possono essere enti locali, aziende e istituti di credito, Camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori singoli e associati.

4. Lo statuto della SRT è approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta regionale.

Art. 2

Finalità

1. La SRT partecipa al capitale sociale delle:

a) società per azioni costituite dagli enti locali e/o da soggetti di diritto privato per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante conferimento delle immobilizzazioni e quote partecipative di cui al successivo art. 3;

b) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli interporti;

c) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio delle ferrovie di interesse locale, tramvie, filovie e metropolitane;

d) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli impianti portuali e aeroportuali;

e) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio di impianti e di tecnologie di controllo finalizzati alla organizzazione del trasporto pubblico.

2. La SRT assume le quote di partecipazioni associative del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) nei consorzi di trasporto pubblico.

3. La partecipazione della SRT nelle società di cui al precedente comma 1 è minoritaria fino a quando la Regione ne detiene la maggioranza del capitale.

4. La SRT, nell'ambito degli obiettivi del Piano regionale trasporti e previe direttive della Giunta regionale:

a) svolge, promuove e coordina l'elaborazione di studi, ricerche e progetti per migliorare la mobilità e l'accessibilità al territorio, tesi alla realizzazione di un sistema di trasporto integrato;

b) adotta iniziative per conseguire il miglioramento dei servizi per lo svolgimento dell'intermodalità;

c) costituisce un centro di documentazione sul trasporto avvalendosi di una propria banca dati;

d) collabora con organismi ed enti regionali, nazionali e internazionali operanti nel settore della ricerca scientifica applicata ai trasporti.

Art. 3.

Capitale sociale

1. Il capitale sociale della SRT è fissato, in sede di costituzione, nell'importo corrispondente alla sommatoria del valore reale delle partecipazioni azionarie del disciolto ERPT e del valore capitale delle immobilizzazioni di proprietà del medesimo ERPT, al netto degli ammortamenti alla data dell'atto costitutivo e con esclusione degli immobili ed è interamente sottoscritto dalla Regione mediante conferimento delle predette immobilizzazioni e quote partecipative.

Art. 4.

Aumento capitale sociale

1. La SRT, appena costituita, procede a un aumento del capitale sociale in misura superiore al capitale conferito all'atto della costituzione.

2. La Regione si astiene dalla partecipazione a tale aumento di capitale, in modo da assumere una presenza minoritaria.

Art. 5.

Organi sociali

1. La composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto della SRT. La rappresentanza della Regione è designata dal Consiglio regionale con voto limitato a una indicazione per ciascun Consiglio.

2. La rappresentanza della Regione negli organi statutari della SRT relazione annualmente alla stessa Regione sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull'andamento di gestione economico-finanziaria.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea della SRT dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Alla sistemazione delle pendenze residue dopo la cessazione dell'incarico del Commissario liquidatore del disciolto ERPT di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e successive modificazioni, nonché all'amministrazione del patrimonio di detto Ente e agli adempimenti connessi alla costituzione della SRT, ivi compresi quelli di primo impianto, si provvede mediante gestione stralcio da affidare, con atto della Giunta regionale, alla responsabilità di un dirigente o funzionario direttivo del disciolto ERPT o di un dirigente dell'Assessorato ai Trasporti, il quale opererà nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta e sarà delegato alla esecuzione dei pagamenti, delle spese connesse all'applicazione del presente comma e del successivo comma 2, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al responsabile della gestione stralcio di cui al precedente comma 1 e alle unità di personale che collaboreranno con lo stesso compete il trattamento economico secondo le misure e alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 6 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 0004950 e n. 053022 del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1039

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 10.

Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione assicura la partecipazione al processo di programmazione oltre che degli enti locali territoriali, tramite il Comitato d'intesa di cui alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 43, anche delle forze economiche e sociali, in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del proprio Statuto e dall'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 2.

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organismo permanente consultivo della Regione.

2. Il Consiglio può esprimere voti e proposte alla Regione e, tramite la Regione, al Parlamento e al Governo centrale in materia di economia del lavoro.

3. Gli organi della Regione possono chiedere al Consiglio:

a) di formulare pareri:

su materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale;

su atti e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria da adottare, modificare o aggiornare e su modalità, procedure e tempi di attuazione degli stessi;

su piani e interventi volti al mantenimento dei livelli occupazionali e allo sviluppo dell'occupazione;

su programmi di sperimentazione e adeguamento tecnologico nei settori produttivi;

su obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'intervento per il Mezzogiorno;

su ogni altra questione che rientri nell'ambito dell'economia del lavoro;

quando leggi regionali prevedono la consultazione delle forze economiche e sociali e ogniqualvolta gli Organi della Regione ritengano di interpellarlo;

b) di compiere studi e indagini in materia di economia e lavoro, delimitandone l'oggetto e le finalità.

Art. 3.

Componenti

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto da:

a) il Presidente, designato dalla Giunta regionale;

b) diciotto rappresentanti dei lavoratori dei diversi settori produttivi (primario, secondario, terziario e terziario avanzato);

c) due rappresentanti dei dirigenti di azienda;

d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari);

e) tre rappresentanti delle attività artigiane;

f) tre rappresentanti del movimento cooperativistico;

g) quattro rappresentanti delle imprese industriali scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria, e dell'impresa a partecipazione statale;

h) tre rappresentanti delle imprese agricole;

i) due rappresentanti delle imprese commerciali;

j) tre rappresentanti delle imprese di trasporto;

m) un rappresentante della FINPUGLIA, designato dal Consiglio di amministrazione;

n) nove esperti nelle materie economiche e sociali designati: tre dalla Giunta regionale, due dall'Università di Bari, due dall'Università di Lecce e tre dall'Università di Foggia;

o) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e M.O. di Bari;

p) il Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego.

2. I rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) del precedente comma 1 sono designati dalle Organizzazioni sindacali e professionali delle Confederazioni e Associazioni regionali più rappresentative a livello regionale, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 4.

Nomina

1. Il Presidente e i membri del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Consiglio elegge nel suo seno due Vice Presidenti.

3. La posizione di componente del Consiglio è incompatibile con quella di membro del Parlamento o di Consigliere regionale o di dipendente della Regione.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, taluno dei componenti il Consiglio debba essere sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che ancora rimane alla scadenza del quinquennio.

5. Il Presidente della Giunta regionale procede alla costituzione e insediamento del Consiglio dopo che, alla scadenza del termine assegnato, almeno la metà delle categorie rappresentate abbia fatto pervenire le proprie designazioni.

Art. 5.

Funzionamento

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal suo Presidente, che ne disciplina i lavori.

2. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo casi di urgenza. In tal caso la convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data fissata.

3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. I pareri del Consiglio devono essere resi entro il termine stabilito nella richiesta. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di chiedere una proroga.

5. I pareri sono formulati per iscritto e corredati della documentazione che il Consiglio giudichi utile per chiarirli e completarli.

6. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali, alle quali assegnare determinati argomenti.

Art. 6.

Sede - Segreteria - Informazione

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso la Regione Puglia.

2. I supporti tecnico-burocratici del Consiglio sono assicurati dai servizi della Segreteria della Presidenza della Giunta regionale.

3. L'attività del Consiglio è regolarmente verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 7.

Indennità

1. Ai partecipanti alle riunioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro sono corrisposte dalla Regione le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per la spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, prevista, in termini di competenza e cassa, in lire 200.000.000, si fa fronte mediante lo stanziamento previsto al cap. 0004970 «Attuazione della normativa per la costituzione del Consiglio regionale pugliese per l'economia e il lavoro» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1040

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 11.

Modifiche delle leggi regionali 8 gennaio 1992, n. 3 e 5 agosto 1993, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici» è aggiunto il seguente comma:

«3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell'ente locale nella adozione o attuazione del piano di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'ente locale perché provveda entro trenta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo ente locale, anche con nomina di un commissario "ad acta"».

Art. 2.

1. L'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali» è così sostituito:

«1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge».

Art. 3.

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1993, n. 13 è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1041

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 12.

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.

Art. 2.

Tutela sanitaria e vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13.

2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 3.

Anagrafe canina

1. Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'USL competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'avvenimento.

3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al Settore veterinario della USL competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

5. L'iscrizione all'Anagrafe canina è gratuita.

Art. 4.

Contrassegno di riconoscimento

1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrecano danno e dolore all'animale.

2. Le operazioni di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnalatico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle USL.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche dei Microchips e delle schede segnalatiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.

Art. 5.

Profilassi

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:

a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;

b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo-animale;

c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della presente legge.

2. La Regione e le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 6.

Recupero cani randagi

1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi.

2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche.

3. Prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.

4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza traumi all'animale.

5. La soppressione, così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dall'art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

Art. 7.

Cane collettivo

1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.

2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggio, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e dall'art. 672 del Codice penale.

3. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.

Art. 8.

Canili sanitari

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'art. 84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.

2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.

4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

Art. 9.

Rifugi

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;

b) indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.

Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.

2. La Giunta regionale determina, altresì, la percentuale di partecipazione di ogni Comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'art. 12 della presente legge.

3. I finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.

4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.

5. Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12.

6. I Comuni nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

Art. 10.

Gatti

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.

3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 11.

Rinuncia

1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della USL competente per territorio, che provvede al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità.

2. A carico del proprietario rinunciario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.

3. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.

Art. 12.

Commissione regionale

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.

2. La Commissione regionale, presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato;
- b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell'Assessorato alla sanità o suo delegato;
- c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;
- d) un medico veterinario designato dall'Ordine nazionale dei medici veterinari;
- e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;
- c) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno duecento soci ordinari;
- d) relazione documentata dell'attività esercitata nonché della efficienza organizzativa e operativa.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.

4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.

5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall'Albo regionale.

6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all'Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 14.

Attività in convenzione

1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:

- a) costruire e gestire i rifugi per cani;
- b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canini sanitari e ai rifugi;
- c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.

2. Le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.

Art. 15.

Guardie zoofile

1. Per le funzioni di vigilanza sul trattamento di cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 57 del C.P.P., possono essere svolte da guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle USL.

3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.

4. Le guardie zoofile operano nell'ambito di tutto il territorio provinciale.

Art. 16.

Contributi per il patrimonio zootecnico

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.

2. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi veterinari delle USL.

3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 17.

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantomila a lire novecentomila.

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150 denominato «Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281».

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.

2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per le finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al cap. 0751013 «Spese per prevenzione del randagismo» del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 «Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione».

3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.

Art. 19.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni provincia.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.

3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo devono comunicare la detenzione, nel termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 aprile 1995

MARTELLIOTTÀ

95R1042

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 13.

Modifica art. 4 legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 «Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 «Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» è così modificato:

«5. ... dell'Osservatorio e del Centro recupero selvaggina, configurando il primo come struttura tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura, il secondo come struttura tecnica dell'Assessorato all'ambiente».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 aprile 1995

MARTELLIOTTÀ

95R1043

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 14.

Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio di taxi e di noleggio con conducente

1. La presente legge riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e precisamente:

a) servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

2. È escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella deliberazione n. 1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 2.

Commissione consultiva regionale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita, presso l'Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti e composta da:

Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di Presidente;
un dirigente dell'Assessorato regionale ai trasporti;
un funzionario dell'Ufficio provinciale MCTC di Bari;
un rappresentante della sezione regionale dell'UPI;
un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;
un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Puglia;

un rappresentante delle Associazioni degli utenti o, in mancanza, da un rappresentante designato congiuntamente dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL;

un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore taxi, se presenti sul territorio regionale;
un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria del settore noleggio con conducente ed autovetture, se presenti sul territorio regionale.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 3.

Competenze comunali

1. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea:

- approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio;
- determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio;
- approvazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adottare nuovo regolamento per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente, in conformità alle norme della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della presente legge.

3. I Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'Assessorato regionale ai trasporti una relazione sulle modalità verificatesi nell'anno nella consistenza e nella tipologia dei veicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio con conducente.

Art. 4.

Commissione comunale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita presso il Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, una Commissione consultiva per il preventivo parere sui provvedimenti connessi all'estiplemento delle funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 3 e/o attribuite ai sensi della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Alla composizione della Commissione consultiva comunale e alla individuazione delle modalità di funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta comunale. In ogni caso la Commissione dovrà prevedere la presenza di almeno un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e

nel settore noleggio con conducente e autovetture e di almeno un rappresentante designato congiuntamente dalle locali associazioni degli utenti, se presenti sul territorio comunale e/o regionale.

3. La Commissione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 5.

Criteri per la redazione del regolamento comunale

1. Il regolamento comunale deve essere redatto in conformità dei criteri di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il regolamento comunale deve stabilire:

le figure giuridiche che possono essere titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio;

i requisiti necessari per ottenere il rilascio di licenze di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e, in particolare, l'obbligo dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui al successivo art. 6, del possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della disponibilità di una rimessa della proprietà o disponibilità di leasing del veicolo;

le modalità di rilascio da parte del Comune delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e in particolare l'obbligo del bando pubblico, il divieto di cumulo di licenze e di autorizzazioni in capo a un medesimo soggetto, i titoli preferenziali;

le condizioni per la trasferibilità delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio;

le modalità di svolgimento del servizio e in particolare il divieto o la facoltà di sosta su area pubblica delle autovetture in servizio di noleggio, la prenotazione dei servizi di noleggio, l'uso di corsie preferenziali, i requisiti necessari per la sostituzione dei titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa nella guida del veicolo;

le condizioni specifiche per garantire ai soggetti portatori di handicap l'accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio;

le caratteristiche delle autovetture adibite ai servizi di taxi e di noleggio nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei trasporti;

le tariffe da applicare;

le attribuzioni della Commissione comunale secondo quanto previsto dal precedente art. 4;

l'attività comunale di vigilanza;

le sanzioni per inadempienze e/o irregolarità nell'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio e in particolare le procedure da seguire per la decadenza e la revoca delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 6.

Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. È istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, il ruolo di conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al precedente comma 1 i soggetti che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Nel predetto ruolo sono iscritti, altresì, coloro che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), abbiano superato l'esame da parte dell'apposita Commissione provinciale di cui al successivo art. 7, nonché, in prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano esercitato l'attività sulla base di regolare licenza o autorizzazione, per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio

1. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia è costituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità al servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. La Commissione di cui al precedente comma è così composta:

Presidente della Camera di commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;

un funzionario regionale;

un funzionario dell'Ufficio provinciale MCTC;

un funzionario della Camera di commercio;

un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autoveettura, se presenti sul territorio provinciale e/o regionale.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della Camera di commercio.

3. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 8.

Esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio conducente

1. I cittadini in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessati a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, devono presentare domanda alla commissione provinciale di cui al precedente art. 7.

2. La domanda, redatta in carta legale con firma autenticata in calce, deve indicare:

generalità del candidato;

luogo e data di nascita;

codice fiscale;

cittadinanza;

titoli di studio posseduti;

residenza nonché domicilio presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione;

patente di guida e certificato di abilitazione professionale.

3. Alla domanda, a pena di esclusione, oltre alla copia autenticata del titolo di studio posseduto e del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

l'assenza di carichi pendenti;

l'assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

l'assenza di procedimenti fallimentari;

l'assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;

la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le sedute di esame si svolgono con cadenza almeno semestrale e il segretario della Commissione, con un anticipo minimo di 30 giorni, comunica agli interessati, con lettera raccomandata a.r., la data e il luogo della seduta.

5. Il Presidente della Commissione rilascia gli attestati relativi al superamento dell'esame di idoneità al servizio.

Art. 9.

Materie per l'esame di idoneità al servizio

1. L'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio concernerà la conoscenza delle seguenti materie:

elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale; in particolare: contratti di trasporto, natura e limiti della responsabilità del trasportatore, società commerciali, regolamentazione del lavoro, sicurezza sociale e regime fiscale;

gestione commerciale e finanziaria dell'azienda; in particolare: contabilità commerciale, tecniche di gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione, fatture, agenzie di viaggio;

geografia fisica e stradale, nonché toponomastica della regione Puglia;

regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;

collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;

sicurezza stradale; in particolare: disposizioni in materia di circolazione, prevenzione degli incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti;

norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicaps.

Art. 10.

Norma transitoria

1. I vigenti regolamenti comunali per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea restano validi fino alla data di adozione dei nuovi regolamenti comunali predisposti in conformità alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 3 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1044

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 aprile 1995 n. 35.

Università estive 1997 e altre norme finanziarie.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 26 aprile 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Reiscrizione in bilancio delle economie relative alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, sulle Università estive del 1997

1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sugli stanziamenti dei capitoli 48254, 87521 e 88260 dell'amministrazione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, relativi agli interventi di cui alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, costituiscono economie di spesa e sono reiscritte per le medesime finalità nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994.

3. Il limite di impegno ventennale autorizzato dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, decorre dall'esercizio finanziario 1995.

Art. 2.

Spesa per il funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale sulle Università

1. Alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge medesima.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. In dipendenza dell'applicazione dell'articolo 1 sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1995, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

Reiscrizione in bilancio delle economie relative alle leggi sulle attività sportive

1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sullo stanziamento del capitolo 48301 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti relative agli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, dall'articolo 41 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, costituiscono economie di spesa e sono reiscritte per le medesime finalità nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15

1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, già rinviato al 10 luglio 1995 con l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, è ulteriormente prorogato di un anno.

2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, le parole: «Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano già appaltati i relativi lavori, opere e forniture» sono sostituite con le seguenti: «Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano già adottate le deliberazioni che indicano la gara stabilendo le modalità di appalto».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995

MARTINO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

PELLEGRINO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti

ERRORE

LEGGE 21 aprile 1995 n. 36.

Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

(*Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 26 aprile 1995*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le imprese di pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che esercitano l'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, con natanti non in disarmo a datare dal 1° gennaio 1993 ed iscritti nelle delegazioni di spiaggia o uffici circondarali marittimi rientranti nei golfi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui fin dalla data di iscrizione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano fino al permanere del divieto di esercizio dell'attività di pesca a strascico nei golfi.

Art. 3.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 1.100 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 35658 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995

MARTINO

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

GRILLO

LEGGE 21 aprile 1995 n. 37.

Rifinanziamento dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, sui mutui per edilizia abitativa contratti dai lavoratori emigrati. Disposizioni varie in materia di edilizia residenziale pubblica. Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34. Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 26 aprile 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rilanzamento art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante provvidenze a favore dei lavoratori emigrati

1. Per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, e successive modifiche, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite ventennale di impegno di lire 600 milioni.

2. All'onere di lire 600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano collegati all'emergenza.

Art. 2.

Termine e modalità per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di ERP

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è prorogato di sei mesi.

2. Il beneficio di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, si applica anche agli acquirenti che, entro il termine di cui al comma 1, per Vengono alla stipula di un contratto preliminare di acquisto, purché accompagnato da una anticipazione del prezzo non inferiore al 75 per cento dello stesso, salvo conguaglio da determinare in sede di stipulazione del contratto definitivo.

Art. 3.

Requisiti per l'assegnazione agli appartenenti alle forze dell'ordine degli alloggi di ERP

1. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine, al fine dell'assegnazione degli alloggi popolari compresi nelle quote di riserva di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si prescinde dal requisito del limite di reddito per la partecipazione alle graduatorie. Nella formulazione delle stesse il reddito dovrà essere valutato unitamente agli altri requisiti.

Art. 4.

Integrazione alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in materia di edilizia abitativa

1. I benefici di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, in caso di separazione legale o divorzio del richiedente che dovesse rinziarsi, sono trasferiti all'altro coniuge che ne faccia richiesta entro sessanta giorni dall'atto di rinuncia.

2. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Proroga del termine per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 34

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, relativo alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dall'articolo 1 della medesima legge regionale a favore dei proprietari di immobili ricadenti nelle zone colpite da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994, è prorogato al 31 maggio 1995.

Art. 6.

Delega ai comuni terremotati della Valle del Belice delle funzioni amministrative in materia di contributi a privati

1. Le funzioni amministrative in materia di contributi a privati trasferite alla Regione, a norma dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono delegate ai singoli comuni terremotati della Valle del Belice. L'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede ad assegnare a ciascuno di essi i fondi accreditati dallo Stato per tali finalità.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995

MARTINO

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
DRAGO

L'Assessore regionale per i lavori pubblici
LO GIUDICE

95R0757

LEGGE 21 aprile 1995 n. 38.

Recepimento decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e norme personale dei servizi di guardia medica notturna e festiva e medicina dei servizi. Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico. Integrazioni leggi regionali 1 agosto 1990, n. 19, e 20 agosto 1994, n. 33. Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 22 del 26 aprile 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Recepimento di norme statali

1. Nel territorio della Regione si applicano le norme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Inquadramento di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi

1. Ai fini del miglioramento del servizio, il personale addetto ai servizi di guardia medica e medicina dei servizi che al 31 dicembre 1992 risultava titolare di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni di anzianità, anche complessiva, maturata nei due comparti, è inquadrato, a richiesta, previo giudizio di idoneità, nei ruoli delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, anche in sovrannumero.

2. Il personale di cui al comma 1 addetto al servizio di guardia medica è assegnato alle aree di emergenza e urgenza, ed il personale addetto alla medicina dei servizi alle aree individuate con il decreto assessoriale 5 dicembre 1988.

Art. 3.

Utilizzo di personale titolare di guardia medica e medicina dei servizi

1. Fatta salva l'applicazione rispettivamente dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, da realizzare in relazione alle esigenze di programmazione regionale e/o locale, il personale titolare al 30 dicembre 1993 nei servizi di guardia medica notturna e festiva e medicina dei servizi è utilizzato ad esaurimento per le ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 4.

Graduatoria dei medici di medicina generale valida per il 1992

1. In conseguenza della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 22 maggio 1993, della graduatoria di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, valida per l'anno 1992, le procedure per il conferimento degli incarichi relativi ai posti vacanti di guardia medica pubblicati nel 1993 sono completate, limitatamente alle ore conferibili nel 1992, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge ed hanno validità dal 30 dicembre 1993.

Art. 5.

Graduatoria dei medici di medicina generale valida per l'anno 1993

1. In conseguenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 26 marzo 1994 della graduatoria di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, valida per il 1993, limitatamente alle ore conferibili per lo stesso anno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'Assessorato regionale della sanità provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione dei posti vacanti di guardia medica che le unità sanitarie locali, a seguito del decreto assessoriale 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 21 maggio 1994, non hanno potuto conferire per trasferimento in assenza di istanze da parte dei medici interessati.

2. I posti di cui al comma 1 saranno conferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, ai medici inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 1993. Il predetto conferimento avverrà con validità giuridica al 30 dicembre 1993.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. All'onere complessivo di lire 38.600 milioni derivante dall'applicazione e della presente legge, di cui lire 22.800 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 e lire 7.900 milioni ricadente rispettivamente negli esercizi 1996 e 1997, si fa fronte con parte delle assegnazioni statali del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - trasferite alla Regione siciliana e previste al capitolo di spesa 42840.

Art. 7.

Proroga borse di studio Osservatorio epidemiologico

1. In attesa del riordino della direzione regionale dell'Osservatorio epidemiologico, della prevenzione e della formazione permanente, le borse di studio di cui all'articolo 47 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono ulteriormente prorogate di un anno:

Art. 8.

Integrazione Consiglio regionale sanità

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1^o agosto 1990, n. 19, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
«n-bis) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi».

Art. 9.

Integrazione Commissione ispezioni nelle farmacie

1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è aggiunta la seguente lettera:
«d) il presidente dell'Ordine dei farmacisti o suo delegato scelto tra i titolari o direttori di farmacia».

Art. 10.

Reiscrizione somme fondo interventi occupazione nel settore sanitario

1. L'economia realizzata alla chiusura dell'esercizio 1994 nello stanziamento del capitolo 41729 dell'Assessorato regionale della sanità, riguardante gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge regionale 1^o settembre 1993, n. 25, è reinscritta nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995 e rassegnata al capitolo di provenienza, con provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. La predetta economia interessa i risultati del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994 e forma oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995

MARTINO

Assessore regionale per la sanità
BORROMETTI

95R0758

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 16.

AdeSIONE della regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, all'associazione «Nessuno tocchi Caino», per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000.

(Pubblicata nel 2^o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Con l'obiettivo di contribuire alla piena affermazione del diritto della persona a non essere sottoposta a pena capitale, come valore imprescindibile della comunità internazionale, la regione Lombardia

entra a far parte dell'associazione «Nessuno tocchi Caino», lega internazionale per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000, in qualità di socio fondatore.

2. A tal fine la giunta regionale è autorizzata ad erogare all'associazione «Nessuno tocchi Caino», di cui al precedente primo comma, a titolo di quota associativa, la somma di L. 10.000.000.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziata al capitolo 1.3.3.1/1570 «Spese per l'adesione della regione ad associazioni, comitati e persone giuridiche a carattere associativo che svolgono attività dirette a promuovere iniziative di rilevanza regionale» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1995.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 21 febbraio 1995 e vista dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 21402/980).

95R0664

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 17.

Modifica della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 34-bis della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6

1. L'art. 34-bis della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, aggiunto dalla legge 22 dicembre 1989, n. 76, è così sostituito:

«Art. 34-bis — Interventi della regione

1. La giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, realizza interventi pilota su edifici e strutture pubbliche approvati dalla stessa giunta regionale, dando priorità agli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche.

2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati, affidati e diretti dal Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale, che può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del precedente art. 7.

3. Ulteriori interventi possono essere del pari realizzati dalla regione previa presentazione dei relativi progetti da parte degli enti pubblici interessati e previa selezione secondo criteri stabiliti dalla

giunta regionale con la consulenza degli esperti indicati nella lett. f), primo comma, del precedente art. 7; dando priorità ai progetti esecutivi.

4. Nel caso di cui al precedente terzo comma la giunta regionale, d'intesa con l'ente interessato, si avvale delle strutture tecnico-amministrative dell'ente stesso per quanto riguarda l'espletamento delle procedure d'appalto e la direzione lavori, intendendosi a carico diretto della regione le spese per le sole opere da eseguire entro gli importi previsti nel progetto selezionato, con l'esclusione di quelle relative alla progettazione e direzione lavori.

5. A tal fine l'ente interessato trasmette alla giunta regionale, Settore Lavori Pubblici ed edilizia residenziale, gli esiti della gara d'appalto per l'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti dell'aggeuciatario».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 22 febbraio 1995 e vista dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 21802/981).

95R0665

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 18.

Adeguamento alle direttive CEE delle disposizioni concernenti i contratti delle USSL, modificazioni della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, modificata dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 15 nonché dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 101 - Disposizioni generali della legge regionale 31 dicembre 1980 n. 106, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15.

1. L'art. 101 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, concernente «Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (USSL)», modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15, concernente «Modificazione delle disposizioni nel titolo IV della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 "Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi, di

«competenza delle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL)» e approvazione del capitolato generale per le forniture di beni e servizi alle USSL e ad altri enti ospedalieri è sostituito dal seguente:

«Art. 101 — Disposizioni generali

1. I contratti passivi per i beni e i servizi di competenza delle USSL, eccettuati i servizi di tesoreria, d'importo inferiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata secondo le procedure previste dal successivo art. 106.

2. E inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia l'importo, quando ricorrono le condizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di fornitura in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE".

3. I contratti attivi di importo superiore a 20 milioni, e i contratti passivi di importo superiore a 300 milioni di lire, IVA esclusa, sono conclusi per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso, secondo quanto previsto dal presente titolo.

4. È ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi previsti dai successivi artt. 111 e 112.

5. Le forniture di beni e servizi sono affidate mediante pubblico incanto, licitazione privata ovvero appalto concorso, oppure a seguito di trattativa privata, secondo quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo e negli articoli seguenti della presente legge, nonché nei capitolato generale.

6. Alla aggiudicazione dei contratti di fornitura aventi ad oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione, anche se comprensivi, a titolo accessorio, di lavori di posa e installazione, il cui prezzo base risultante dal bando di gara è pari o superiore a 200.000 ECU, al netto dell'IVA, si procede mediante pubblico incanto con procedura aperta, salvo che, nell'atto deliberativo che indice la gara, sia data motivazione della necessità di ricorrere ad aggiudicazione a procedura ristretta, mediante licitazione privata o appalto concorso, ovvero, nei casi ammessi, a procedura negoziata, mediante trattativa privata, per la necessità di rispettare un equilibrio fra il valore del contratto e i costi della procedura, ovvero, per la natura specifica dei prodotti da fornire o per altre particolari e determinate ragioni non imputabili a comportamenti della USSL.

7. La motivazione dell'adozione della procedura ristretta è implicita nella motivazione di procedere ad aggiudicazione per appalto concorso, secondo quanto previsto dal successivo undicesimo comma.

8. Nei casi di cui al precedente sesto comma, è nulla qualunque deliberazione che operi frazionamento per lotti o altro frazionamento della fornitura attuato allo scopo di evitare l'aggiudicazione per asta pubblica; la nullità investe il contratto ancorché già stipulato.

9. Nelle procedure riguardanti la stipulazione di contratti di valore pari o superiore a 200.000 ECU, si osservano le norme di pubblicità dei bandi stabilite dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358.

10. Nei capitolati speciali regolanti le forniture possono essere inserite ulteriori clausole integrative di quelle del capitolato generale approvato con legge regionale.

11. Nelle licitazioni private il bando di gara può prevedere che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto, ad ogni effetto».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 105-bis - Termini - nella legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15)

1. Dopo l'art. 105 (appalto-concorso) della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15 è inserito il seguente art. 105-bis:

«Art. 105-bis — Termini

1. Nelle procedure di asta pubblica con procedura aperta la data della gara non può essere anteriore ai 52 giorni successivi alla data di spedizione del bando, all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee».

2. Nelle procedure di licitazione privata e appalto concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 37 giorni dall'invio del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, quando tale invio è prescritto, né inferiore ai 21 giorni dalla pubblicazione del bando negli altri casi.

3. Nelle procedure per licitazione privata e appalto concorso, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, quando si tratti di contratto di valore pari o superiore a 200.000 ECU; negli altri casi, il predetto termine non può essere inferiore a 21 giorni.

4. Nei casi di urgenza, le USSL possono motivatamente abbreviare i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo rispettivamente a 15 e 10 giorni».

Art. 3.

Integrazione all'art. 106-bis - Pubblicità dei contratti - della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15.

1. All'art. 106-bis della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Le USSL che hanno aggiudicato un contratto di fornitura di beni o di servizi ne danno comunicazione a tutti coloro che hanno partecipato alla gara. Quando trattasi di contratto di fornitura di valore pari o superiore a 200.000 ECU, è trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea apposito avviso contenente l'indicazione dell'aggiudicazione».

Art. 4.

Abrogazione

1. Sono abrogati il terzo e quarto comma dell'art. 114 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, come modificati dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15.

Art. 5.

Modifica all'art. 3 - Norme per la compilazione dell'offerta - della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15

1. La lett. c) del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 15, è così sostituita:

«c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando trattasi di forniture di valore pari o superiore a 200.000 ECU, una dichiarazione giurata rilasciata dal titolare o legale rappresentante, in data non anteriore a tre mesi, dinanzi a una autorità giudiziaria, amministrativa o consolare, a un notaio o a qualsiasi altro ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato della CEE di appartenenza, ovvero, quando non sia ammessa la dichiarazione giurata, da una dichiarazione solenne non anteriore ai tre mesi, attestanti il possesso delle abilitazioni necessarie alla produzione, alla locazione, alla vendita o alla concessione in leasing dei prodotti o alla prestazione dei servizi oggetto della fornitura».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 8 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 10 ottobre 1994; riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 20802/1000).

9SR0666

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1995, n. 19.

Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relative alle utenze di acqua pubblica.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'11 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione dell'addizionale regionale

1. Ai sensi dell'art. 18, comma quarto, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'addizionale regionale sul canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10% dell'ammontare del canone annuo statale per le categorie di utenze definite a norma dell'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Accertamento, liquidazione e riscossione dell'addizionale

1. L'addizionale di cui all'art. 1 è versata alla regione dai concessionari, all'atto del pagamento del canone.

2. La giunta regionale, con proprio atto, provvederà a stabilire le modalità di riscossione.

Art. 3.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si estendono le norme dello Stato — in quanto applicabili — che regolano i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'introito dell'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica di cui al precedente art. 1 si provvede con il capitolo 1.1.201 del bilancio regionale, la cui descrizione è così modificata «Imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indispensabile ed addizionale regionale sui canoni demaniali».

Art. 5.

Norma transitoria

1. L'addizionale regionale di cui alla presente legge dovuta per l'anno 1994 dai titolari di concessioni per utenze di acqua pubblica dovrà essere versata all'atto del rinnovo del pagamento del canone e dell'addizionale regionale accertati e liquidati per l'anno 1995.

2. Qualora non si proceda a detto rinnovo per cessazione dell'atto di concessione, il pagamento dell'addizionale regionale per l'anno 1994 o rateo di essa dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla cessazione dell'atto di concessione.

Art. 6.

Norme modificate e abrogate

1. L'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 come modificato dalla legge regionale 4 aprile 1985, n. 28 e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 14 è così sostituito:

«Art. 3 - Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta

1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della regione.

2. L'imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è dovuta dal concessionario nella misura di trecento lire per ogni cento lire di canone erariale».

2. È abrogata la legge regionale 16 maggio 1986, n. 14.

Art. 7.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 22 dicembre 1994, riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 30 marzo 1995, prot. n. 21902/999).

95R0667

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 30.**

Adeguamento di leggi regionali alla normativa comunitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica della legge regionale 18 giugno 1991, n. 15

1. L'art. 13 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 15 è così sostituito:

«Art. 13 - Provvidenze.

1. Agli iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:

a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 4 per ricavarne locali da destinare:

1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale;

2) alla ricettività, fino a un massimo di dodici posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;

3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo;

b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto;

c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici e telefonici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;

d) allestimento di agrimaccheggii in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzature per la sosta di tende e caravane: lire 10 milioni;

e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all'esercizio di attività sportive e ricreative: lire 7 milioni.

2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.

3. Per le opere realizzate in zone montane e collinari, gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti, nonché ai loro familiari di cui all'art. 230-bis del Codice civile.

4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l'intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all'art. 2 della presente legge.

5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente art. non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre leggi regionali o statali.

6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all'art. 12.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1

1. L'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, è così sostituito:

«Art. 2 - Interventi ordinari.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibacicola, un contributo di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti previsti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per l'attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibacicoli.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere all'Associazione bachicolitori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo.»

2. È abrogato l'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«2. I benefici previsti sono concessi con priorità alle zone montane particolarmente svantaggiate, individuate dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, sulla base di criteri di ordine socio-economico, strutturale ed ambientale determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:

a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusa quelli a tempo parziale, fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.»

3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«1. Al fine di valorizzare le risorse foraggere delle zone montane attraverso il miglioramento, la razionalizzazione e l'adeguamento tecnologico della foraggicoltura, a imprenditori agricoli associati, a cooperative e ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi per investimenti collettivi riguardanti la produzione, il magazzino e la distribuzione del foraggio, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 20 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ed in ogni caso per importi non superiori al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.»

4. La lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituita:

«c) la provvista ed installazione di impianti per l'essiccazione, o altri sistemi di condizionamento del foraggio nonché per il suo stoccaggio».

5. L'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«Art. 8 - Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino

1. Allo scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane, garantendo più equi redditi attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad imprenditori agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in conto capitale di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti stabiliti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per la produzione e l'acquisto di manze gravide selezionate destinate alla riproduzione ed iscritte ai libri genealogici.

2. Possono essere altresì concessi alle associazioni provinciali allevatori per l'elaborazione dei piani annuali di accoppiamento programmato e per la relativa attività di assistenza tecnica contributi fino al novanta per cento della spesa ammissibile.»

6. L'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«Art. 9 - Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti

1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali negli allevamenti, a condizione che gli investimenti medesimi non comportino un incremento della capacità produttiva, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare ad un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.»

7. L'art. 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«Art. 10 - Promozione dell'assistenza zootecnica e dell'inseminazione strumentale.

1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità delle produzioni, è autorizzata a concedere alle comunità montane contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di:

a) programmi annuali di assistenza specialistica zootecnica;

b) programmi annuali di assistenza specialistica per la diffusione dell'inseminazione strumentale.»

8. L'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«Art. 13 - Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici.

1. Al fine di incentivare il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi:

a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e associazioni di produttori, contributi, nella misura massima del quarantacinque per cento della spesa ammissibile, per investimenti aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei ricoveri, nonché le strutture, impianti ed attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la distribuzione delle deiezioni zootecniche;

b) a consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 3 dell'allegato D al Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, contributi, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese ammissibili per la predisposizione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni zootecniche a scopo agronomico.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) per essere ritenuti ammissibili debbono osservare le disposizioni regionali e nazionali di attuazione della direttiva n. 92/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e non comportare un incremento della capacità produttiva aziendale, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.»

9. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«2. Il premio di cui al comma 1 non potrà superare od essere cumulato all'aiuto in favore delle aree prative previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92.»

10. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«3. Rientrano fra le operazioni di manutenzione delle superfici abbandonate lo sfalcio delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, della viabilità aziendale, le cure colturali ai soprassuoli boschivi.»

11. L'art. 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«Art. 22 - Interventi per opere di manutenzione ambientale.

1. Al fine di contenere i fenomeni di degrado dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in generale, del territorio, la Giunta regionale può concedere, a soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti interaziendali quali viabilità interpodereale, acquedotti rurali e relative opere di presa, opere di sostegno e consolidamento pendici, canalizzazione di sgrondo, valorizzazione di siepi e alberature e manutenzione di aree di servizio interaziendali.»

12. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«1. La Giunta regionale, al fine di evitare il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di terreni ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le procedure di cui al Titolo II Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari di fondi ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento del valore di stima determinato dal competente commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli oneri accessori.»

13. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«3. Il valore di stima di cui al comma 1 non può in ogni caso risultare superiore al valore di mercato.»

14. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«2. Il contributo può essere concesso, limitatamente alle zone maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte della Giunta regionale, in funzione delle condizioni di viabilità, di geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di lire sei mila per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni stagionali mediamente disagiate, nella misura di lire dodicimila in boschi altamente disagiati e di lire venticinquemila in assenza di viabilità e laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo.

15. Dopo il comma 3 dell'art. 29 è inserito il seguente comma 4:

«4. I contributi di cui al presente art. non devono in ogni caso risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese boschive dalle condizioni di svantaggio definite nel comma 2.»

16. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 aggiungere il seguente comma:

«4. La Giunta regionale, data la particolare gravosità degli oneri connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, può concedere un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese medesime.

17. All'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

«5. I mutui di cui ai commi precedenti debbono riguardare investimenti già realizzati compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di politica delle strutture agricole e non possono comportare il superamento dei massimali di contributo previsti dalla medesima normativa.

6. Gli aiuti in parola possono essere erogati soltanto a seguito di modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tener conto delle variazioni del costo del denaro o riguardare aziende che siano economicamente sane, in base ad apposita verifica da effettuarsi da parte degli uffici regionali sulla scorta di uno specifico Piano aziendale.»

18. L'art. 32 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«Art. 32 - Mutui integrativi.

1. La Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'art. 4, un concorso nel pagamento degli interessi relativo a mutui integrativi della durata massima di quindici anni pari alla differenza fra spesa ammessa e il contributo in conto capitale effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti gli articoli 6, 13, 16 e 25, nel rispetto dei massimali di contributo previsti dall'art. 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91.»

19. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 7, gli articoli 11, 12, 18, 26 e il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2.

Art. 4.

Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Nell'ambito delle priorità e preferenze di cui al presente articolo, la Giunta regionale può riservare quota delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento di iniziative presentate da cooperative, associazioni o società di persone che, mediante lo svolgimento di attività agricole o zootecniche, occupino in forma stabile persone disabili o altri soggetti per i quali è in atto un processo di reinserimento sociale.»

Art. 5.

Parere comunitario di compatibilità

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui è espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali condizioni nello stesso previste.

2. La pubblicazione della presente legge nonché dei testi aggiornati delle leggi regionali modificate dalla medesima è effettuata successivamente all'ottenimento del riscontro di cui al comma 1 (1).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

(1) L'art. 44, comma 1, dello Statuto prevede che la pubblicazione delle leggi regionali avvenga entro cinque giorni dalla promulgazione.

La promulgazione, inoltre, deve avvenire entro dieci giorni dall'apposizione del visto del Commissario di Governo, come recato dall'art. 43, comma 1, dello Statuto e dall'art. 127, comma 20, della Costituzione.

Pertanto, nell'adempiere all'obbligo costituzionale della promulgazione e statutario della pubblicazione, si fa presente che in ossequio al dettato del legislatore regionale, recato dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30, l'efficacia della legge medesima decorrerà dal giorno in cui verrà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e alle eventuali condizioni nello stesso previste.

Del parere comunitario sarà data informazione mediante apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

95R0775

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 31.

Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogarà, Oppeano, Salizole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto nel più ampio contesto della tutela e della valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici e artigianali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine del mobile d'arte in stile prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogarà, Oppeano, Salizole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, in quanto patrimonio della cultura e del lavoro decennali d'alta area.

Art. 2.

Istituzione del marchio

1. La Giunta regionale, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Mobile d'arte in stile della pianura veronese ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Concessione dell'uso del marchio

1. La Giunta regionale può concedere l'uso del marchio di cui all'art. 2 esclusivamente ai soggetti ed imprese che producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati all'art. 1.

Art. 4.

Produzioni tutelate

1. Ai fini della presente legge è tutelata la produzione di mobili d'arte in stile, costruiti seguendo le lavorazioni d'arte tradizionali della zona con impiego di legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d'uso.

Art. 5.

Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio

1. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui all'art. 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la Giunta regionale e presso il comitato di tutela di cui all'art. 6.

Art. 6.

Comitato di tutela

1. È istituito presso la Giunta regionale il comitato di tutela del marchio Mobile d'arte in stile della pianura veronese.

2. Il comitato è composto da nove esperti designati:

a) due rispettivamente dal comune di Bovolone e dal comune di Cerea;

b) due designati dall'Ance veneto su indicazione dei comuni di cui all'art. 1, eccettuati i comuni di cui alla lettera a);

c) uno designato dalla Camera di commercio di Verona;

d) tre designati congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) uno designato congiuntamente dalle associazioni della piccola e media industria della provincia di Verona.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

5. Il comitato si riunisce di norma in una sede dislocata nel territorio dei comuni indicati nell'art. 1 ed è convocato dal segretario del medesimo.

6. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

Art. 7.

Compiti del Comitato di tutela

1. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui all'art. 2, comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) esprimere il parere tecnico sulle domande di concessione d'uso del marchio;

c) vigilare sull'osservanza del regolamento d'uso di cui alla lettera a);

d) proporre le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del regolamento d'uso di cui alla lettera a);

e) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente attribuitigli dalla Giunta Regionale.

2. I pareri di cui alla lettera b), e le proposte di cui alla lettera d), del comma 1 sono vincolanti.

Art. 8.

Regolamento d'uso

1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'art. 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal comitato di tutela.

2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:

a) le caratteristiche fondamentali del mobile d'arte in stile, con particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni;

b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del marchio, di esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente i mobili d'arte in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.

Art. 9.

Procedure

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio.

2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del marchio e contro il provvedimento di revoca del provvedimento di concessione medesimo, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alla spesa di lire 30 milioni per l'attuazione della presente legge si farà fronte con uno stanziamento di pari importo nel bilancio del 1995 nel capitolo di nuova istituzione n. 30028 denominato «Spese per la richiesta di concessione del marchio Mobile d'arte in stile della pianura veronese», mediante diminuzione di pari importo dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti normali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95R0776

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 «Iniziativa per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Veneto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11

1. L'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle associazioni dei produttori, dei consorzi di tutela, degli enti strumentali regionali, nonché dei consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari del Veneto.

2. La Giunta regionale è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi dell'art. 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

3. L'utilizzazione del marchio è consentita per prodotti che per zona di produzione, per sistema di produzione e di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche offrono particolari garanzie a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e determina i relativi disciplinari di produzione nei quali sono previste le caratteristiche qualitative richieste per la qualificazione del prodotto;

b) rilascia, su parere del comitato tecnico operativo di cui all'art. 4, l'autorizzazione all'uso del marchio subordinandola alla sottoscrizione di una convenzione di utilizzazione, nella quale sono stabiliti gli obblighi e le responsabilità del richiedente;

c) vigila sulla persistente corrispondenza dei prodotti che usufruiscono del marchio ai disciplinari di produzione e sul rispetto della convenzione di utilizzazione;

d) sospende e revoca l'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo contrastante con la legge o la convenzione.

5. Per l'esercizio dell'attività di controllo, anche nei luoghi di produzione e consumo, la Giunta regionale può avvalersi, mediante specifica convenzione, di organismi specializzati nel settore.»

Art. 2.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11

1. L'art. 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - Comitato tecnico operativo.

1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato tecnico operativo, composto da:

a) il dirigente coordinatore del Dipartimento per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, con funzioni di Presidente;

b) un esperto in legislazione alimentare;

c) un esperto in marketing;

d) un esperto in tecniche di controllo;

e) un esperto per ciascuno dei settori che ricomprendono prodotti ammessi al marchio;

f) un esperto designato dalle Associazioni di consumatori di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3.

2. Gli esperti sono nominati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di nomine di competenza regionale.

3. Il Comitato tecnico operativo esprime parere sui disciplinari di produzione e sulle convenzioni di utilizzazione del marchio, curandone il successivo aggiornamento in relazione al progresso scientifico e tecnologico, nonché sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il funzionamento del comitato tecnico operativo.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11

1. L'art. 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - Procedura per la protezione organizzata dei prodotti del Veneto.

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio regionale.»

Art. 4.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11

1. L'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - Intervento regionale.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare direttamente o attraverso gli enti strumentali regionali, studi ed indagini finalizzati alla qualificazione delle produzioni agroalimentari e a finanziare programmi annuali di iniziative in tema di riconoscimento e qualificazione e gestione dei controlli di qualità delle produzioni agroalimentari venete.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituita come segue:

«c) il Dipartimento per la promozione della valorizzazione delle produzioni agroalimentari.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11

1. L'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 2.135.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante reintegro al capitolo n. 8370 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1995 della somma di pari importo già assegnata all'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV) per le attività della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 e della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e non impegnata dallo stesso ente entro il 31 dicembre 1994.

2. Il capitolo n. 8370 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1995 assume la seguente denominazione «Recupero dall'ESAV di somme non utilizzate su finanziamenti concessi dalla Regione del Veneto per l'attività di ricerca e sperimentazione nonché per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari» e i relativi stanziamenti, di competenza e di cassa, sono incrementati di lire 2.135.000.000 per l'esercizio finanziario 1995; nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 è istituito il capitolo n. 12548 che assume la denominazione «Iniziativa regionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari» con lo stanziamento di lire 2.135.000.000 per competenza e per cassa.

Art. 7.

Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 3, 5, 7 e 9 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11.

Art. 8.

Norme d'attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone con proprio provvedimento, ove necessario, gli adempimenti per l'esercizio delle funzioni già spettanti all'ESAV e al consorzio per la promozione dei prodotti agroalimentari del Veneto costituito a norma dell'art. 5 della legge n. 11/1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95B0777

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1995, n. 33.

Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 38 del 21 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 4 dello statuto, promuove la tutela ed il ripristino della flora legnosa indigena del territorio regionale, al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali.

2. Scopo della presente legge è la salvaguardia del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto elencate nell'allegato A.

Art. 2.

Natura degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua:

a) l'individuazione nel territorio regionale di boschi ed altri popolamenti vegetali naturali od artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un libro regionale dei boschi da seme, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) l'acquisizione al patrimonio forestale regionale di aree boscate di elevato valore biogenetico, con priorità ai residui lembi di bosco pianiziale individuati dal piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);

c) l'impianto e la gestione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati;

d) la realizzazione di un vivaio regionale per la produzione di piantine di tipo forestale, di origine certificata e di provenienza indigena del Veneto o, al più del bacino padano.

Art. 3.

Applicabilità

1. Negli impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo produttivo protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo pubblico deve essere impiegato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi della presente legge.

2. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non può ottenere contributi pubblici od altre agevolazioni, a qualunque titolo previsti.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini e parchi pubblici o privati, nonché agli arredi vegetali e alle alberature stradali all'interno dei centri abitati.

Art. 4.

Popolamenti vegetali

1. La giunta regionale, sentita l'azienda regionale delle foreste, individua i popolamenti, che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stagionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.

2. L'azienda regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di impianto ad imprenditori singoli ed associati od a vivaisti affinché ne turino l'accrescimento.

3. L'elenco dei popolamenti individuati ai sensi del comma 1, costituisce il libro regionale da boschi-da seme soggetto a periodico aggiornamento.

4. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

Art. 5.

Acquisizione di aree boscate

1. La giunta regionale, su proposta dell'azienda regionale delle foreste, provvede all'acquisizione di aree boscate di particolare pregio sotto l'aspetto biogenetico.

2. Le aree così acquisite entrano a far parte del demanio forestale regionale e sono affidate per la loro gestione all'azienda regionale delle foreste.

Art. 6.

Arboreti da seme

1. La Regione promuove a suo totale carico la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati, alla base di programmi annuali proposti dall'azienda regionale delle foreste ed approvati dalla giunta regionale.

2. L'azienda regionale delle foreste provvede all'impianto, alla cura ed alla gestione degli arboreti di cui al comma 1.

Art. 7.

Vivaiio regionale

1. È istituito il vivaio forestale regionale (VFR) per la produzione di materiale di propagazione di origine certificata, la cui gestione è affidata all'Azienda regionale delle foreste.

2. La giunta regionale, su proposta dell'azienda regionale delle foreste, determina annualmente i criteri e i prezzi per la cessione del materiale vegetale prodotto dal vivaio regionale.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura, in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 quantificati in L. 1.000.000.000, con lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 1995-97, esercizio 1996, al capitolo n. 13052 «Spese per la produzione di materiale forestale» ove è previsto uno stanziamento di L. 1.000.000.000 secondo le seguenti modalità:

per la produzione di materiale forestale (articolo 7), oneri quantificati per l'esercizio 1996 in L. 800.000.000, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 13052 denominato «Spese per la produzione di materiale forestale», la cui dicitura dovrà essere modificata aggiungendo «specie vegetali legnose indigene della Regione Veneto»;

per la costituzione di arboreti da seme (articolo 6) viene inoltre istituito il capitolo n. 13068 «Spese di investimento per la costruzione di arboreti», con una disponibilità per la competenza e cassa nel bilancio 1996 di L. 200.000.000, stornando tale somma dal capitolo n. 13052 del bilancio di previsione 1996.

2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle aree boscate di cui all'articolo 5 saranno determinati dalla giunta regionale, su proposta dell'azienda regionale foreste, che stabilirà anche i mezzi finanziari per far fronte alle acquisizioni a partire dalla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 1996, secondo un piano che individui le priorità ed i tempi di acquisizione.

3. Per i successivi esercizi finanziari le spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge concorreranno all'assegnazione di fondi comunitari di cui al regolamento n. 2082/1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

BOTTIN

95R0778

DOMENIGO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico;
 — presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.800 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelta con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 5 2 0 9 5 *